

(N. 1988)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1971

#### Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1972

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso ad autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1972, fino a quando esso non sarà approvato per legge e comunque non oltre il 29 febbraio 1972.

La necessità del provvedimento ed il periodo di validità sono determinati in relazione all'*iter* attuale del disegno di legge di approvazione del bilancio per il detto anno finanziario ed ai lavori del Parlamento.

Il termine del 29 febbraio 1972 per l'autorizzazione di che trattasi rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 81, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, il quale prevede siffatto provvisorio regime per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Viene, inoltre, stabilito che la gestione debba essere provvisoriamente esercitata sulla base del progetto di bilancio all'esame delle Assemblee legislative e cioè delle tabelle presentate il 31 luglio 1971 e delle note di variazione che si renderà necessario presentare anche per tener conto delle modifi-

che che occorre introdurre nelle tabelle medesime a seguito dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge n. 281 del 1970 sul trasferimento delle funzioni attribuite alle Regioni nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione.

In relazione, poi, alla particolare natura del provvedimento in questione, l'entrata in vigore di esso è stabilita al 1° gennaio 1972 e, pertanto, tenuto conto dell'approssimarsi di tale data, esso provvedimento riveste carattere di urgenza.

È appena da avvertire che, in applicazione dell'articolo 51 della legge di contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda il pagamento delle spese statali che si riferiscono a necessità continuative e periodiche, il provvedimento in esame autorizza l'erogazione di esse per la sola quota relativa al primo bimestre dell'esercizio e cioè fino alla concorrenza massima di due dodicesimi degli stanziamenti compresi nel progetto di bilancio che si riferiscono all'intero anno.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1972, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1972, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame delle Assemblee legislative.

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1972.